

Circol@re nr. 01 del 9 gennaio 2023

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 la Legge di Bilancio, legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvata definitivamente il 29 dicembre dal Senato.

È quindi ora ufficiale la riforma che prevede anche **l'innalzamento del limite di ricavi o compensi** previsto per l'accesso o permanenza nel **regime forfetario da 65.000 a 85.000 euro**, l'incremento dell'ammontare dei ricavi soglia fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, **l'impossibilità di fruire del c.d. ravvedimento speciale per le dichiarazioni omesse**, il **mini rinvio della CILAS per il Superbonus 110%** ed un intervento sul **teffo di spesa relativo al bonus mobili ed elettrodomestici**.

Si riporta una sintesi delle **principali misure in ambito fiscale**.

- **Regime forfetario:** è elevato il limite di ricavi o compensi previsto per l'accesso o permanenza nel regime forfetario **da 65.000 a 85.000 euro**.
Il nuovo limite entra in vigore a partire dal periodo d'imposta 2023.
Viene prevista inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti risultino superiori a 100.000 euro. La relativa IVA è dovuta a partire dalle operazioni poste in essere che abbiano determinato il superamento del limite stabilito. Per il periodo in cui si dovesse verificare il superamento del limite di 100.000 euro dei ricavi o compensi, la determinazione del reddito seguirà le modalità ordinarie con effetti dallo stesso periodo d'imposta.
- **Limite all'utilizzo del contante:** è innalzata **da 1.000 a 5.000 euro** la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Nulla cambia invece nel 2023 per quanto agli obblighi in materia di accettazione di pagamenti POS.
- **Flat tax incrementale:** le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo possono godere, ai fini IRPEF, di una **flat tax incrementale opzionale**. Per il 2023 l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022, può essere assoggettata **a tassazione agevolata nella misura del 15%, con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali**. La base imponibile interessata dall'agevolazione non può comunque essere superiore a 40.000 euro, è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% regolarmente soggetta ad IRPEF.
- **Tax credit gas ed energia:** è riconosciuto anche per il 1° trimestre 2023 il credito di imposta previsto a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della

media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre 2023. Il credito di imposta è inoltre riconosciuto anche relativamente alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 1° trimestre 2023. Per le imprese in possesso di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese "energivore", è previsto un credito d'imposta del 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Per le imprese a forte consumo di gas naturale si prevede un credito d'imposta del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Per le imprese diverse da quelle "gasivore" è previsto un credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 4° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

- **Oneri generali di sistema:** è disposto, per il 1° trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
- **IVA sul gas metano, teleriscaldamento e pellet:** le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. Passa dal 22% al 5% l'aliquota per le fatture dei consumi nel primo trimestre del 2023 dei servizi di teleriscaldamento e dal 22% al 10% quella del pellet per tutto il 2023.
- **Redditi domenicali ed agrari:** è prorogato per l'anno 2023 l'art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.
- **Assegnazione agevolata ed estromissione dei beni:** è introdotta un'agevolazione relativa all'assegnazione agevolata ai soci dei beni d'impresa. La norma di favore prevede la determinazione della base imponibile in riferimento al valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale), una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in caso di società non operativa l'imposta sostitutiva è elevata al 10,5% e al 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta), l'imposta di registro ridotta al 50%; le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Viene inoltre introdotta la possibilità di usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
- **Rideterminazione valore delle partecipazioni e dei terreni:** è introdotta la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate, dei terreni e delle

partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

- **Agevolazioni "prima casa" under 36:** viene prorogato al 31 marzo 2023 il regime speciale introdotto dal decreto "Sostegni-bis", D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari mono genitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori. Si prorogano di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico (non aver compiuto 36 anni di età e avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui).
- **Superbonus 110% e altri bonus:** rimane la detrazione nella misura del 110% sulle spese sostenute nel 2023 anche per i lavori condominiali relativamente ai quali la CILAS è stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022, nonché per i lavori agevolati che comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali l'istanza di acquisizione del titolo edilizio abilitativo sia stata presentata dopo il 25 novembre 2022, purché entro il 31 dicembre 2022. In pratica, per poter continuare ad avere il superbonus al 110% sulle spese 2023, i condomini devono aver deliberato i lavori entro il 18 novembre, nel qual caso è "sufficiente" il deposito della CILAS entro il 31 dicembre 2022 o aver deliberato i lavori tra il 19 e il 24 novembre, nel qual caso è necessario aver anche depositato la CILAS entro il 25 novembre 2022. È disposta la proroga del bonus mobili ed elettrodomestici nella misura del 50% delle spese, con il limite di 8.000 euro, ma soltanto per le spese sostenute nel 2023.
- **Detrazione IVA per acquisto immobili green:** è possibile detrarre dall'IRPEF lorda il 50% dell'IVA pagata in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse (sono esclusi gli immobili merce e gli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa). La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
- **Incremento dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata:** è elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973. Detto regime è applicabile alle imprese individuali, s.n.c., s.a.s. e ai soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR e agli enti non commerciali esercenti un'attività commerciale in via non prevalente. Per effetto della modifica, il regime è adottato "naturalmente" se i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non superano: 500.000 euro (prima 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; 800.000 euro (prima 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. I nuovi limiti di ricavi si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- **Regolarizzazione delle irregolarità, adesione agevolata, definizione agevolata, conciliazione, ravvedimento speciale e stralcio:** sono state introdotte una serie di norme in materia di regolarizzazione con il Fisco.

**ENTREMO NELLO SPECIFICO DELLE SINGOLE NOVITA' FISCALI
CON LE NOSTRE PROSSIME CIRCOLARI**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

